NUOVE PROVVIDENZE IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA

Art. 18

Revoca e modificazione dei provvedimenti emessi dal direttore generale

I provvedimenti concessivi di pensione od assegno di guerra emanati dal direttore generale in base alla presente legge, possono essere revocati o modificati prima dell'approvazione da parte del comitato di liquidazione quando le concessioni siano state effettuate per motivi che non sussistono ovvero qualora ricorrano le circostanze di cui al primo comma dell'articolo 105 della legge 18 marzo 1968, n. 313. La revoca o la modifica di cui al precedente comma e' disposta con provvedimento del direttore generale da sottoporsi all'approvazione del comitato di liquidazione, verso abbuono delle somme corrisposte agli interessi a titolo di anticipazione, sempreche' risulti la buona fede degli interessati medesimi. Dopo l'avvenuta approvazione, i provvedimenti di cui al primo comma, possono essere revocati o modificati per i motivi e secondo le modalita' stabilite dagli articoli 105 e 106 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Versione in vigore dal 27 agosto 1971, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra
Estremi	Legge 28 luglio 1971, n. 585
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-provvidenze-in-materia-di-pensioni-di-guerra/art-18-revoca-e-modificazione-dei-provvedimenti-emessi-dal-direttore-generale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it